



COMUNE DI EMPOLI

Settore Servizi alla Persona

Servizio Scuola e Sport

Palazzo Pretorio - Piazza
Farinata degli Uberti

tel.: 0571/757721-625

fax: 0571/757976

e-mail:

sport@comune.empoli.fi.it

orario ricevimento:

lun-mer-ven 9-12

mar-gio 15-18

prot. e data assegnati via PEC

Spett.le Presidente

S.S.D. a R.L. AQUATEMPRA

Via delle Olimpiadi, 92

50053 EMPOLI (FI)

PEC: aquatempa@pec.it

OGGETTO: proroga tecnica affidamento gestione piscina anno 2023

Spett.le Presidente,

con la presente si comunica che in data 29/12/2022 il Consiglio Comunale di Empoli ha approvato la delibera (in corso di numerazione) di proroga tecnica dell'affidamento in gestione della piscina comunale alla società Aquatempa.

Pertanto la società è autorizzata al proseguimento della gestione dal 1 gennaio 2023, nelle more del perfezionamento degli atti relativi all'affidamento.

Cordiali saluti

Dott.ssa Sandra Bertini
Dirigente del Settore
Servizi alla Persona



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 126

del 29/12/2022

OGGETTO: **“PROROGA TECNICA” AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AQUATEMPRA - SOCIETÀ CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA INTERCOMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI EMPOLI**

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 15:35 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA		X
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO collegato in videoconferenza	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO		X
MANNUCCI LAURA	X		DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		CHIAVACCI GABRIELE		X
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
IALLORENZI ROBERTO collegato in videoconferenza	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO		X	MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		BATTINI VITTORIO		X
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 20 - Assenti n° 5

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.
Scrutatori: MANNUCCI LAURA, CIONI SIMONA, PICCHIELLI ANDREA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,



PREMESSO che:

-il Comune di Empoli detiene, in virtù di quanto originariamente disposto dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 12 del 16.2.2009 una quota di partecipazione al capitale sociale della Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Aquatempra (di seguito denominata anche “Società” o “Aquatempra S.S.D. a R.L.”), gestore, in regime di *in house providing*, di impianti natatori di proprietà delle rispettive amministrazioni comunali socie, ivi inclusa la piscina comunale posta in Empoli, viale delle olimpiadi n. 92;

-con la deliberazione n. 242 del 27.12.2019, la Giunta comunale ha approvato lo schema contrattuale per la gestione della predetta piscina per anni due con decorrenza dal 01/01/2020

-il Comune di Empoli, anche per contro degli altri enti pubblici soci, ha presentato domanda di iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” con le modalità definite dall'ANAC con le Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, adottate con delibera n. 235 del 15/02/2017. Pertanto Aquatempra può operare mediante affidamenti diretti di servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche che ne detengono le partecipazioni, così come previsto dall'art. 192 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016);

-che in data 24/02/2020 è stato formalizzato l'affidamento di cui al punto che precede giusta scrittura privata che si conserva in atti

-il contratto di servizio prevedeva l'opzione – in favore del Comune – per il rinnovo del contratto di servizio per ulteriori anni uno (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)

-con la Deliberazione n. n. 255 del 22/12/2021, la Giunta Comunale di Empoli ha stabilito di avvalersi della facoltà di rinnovo

CONSIDERATO la scadenza oramai prossima del contratto di servizio

CONSIDERANDO AL CONTEMPO

-che sono al vaglio dei singoli Comuni ipotesi disperate per la gestione degli impianti ad oggi condotti da Aquatempra

-che lo stesso Comune di Empoli ha ricevuto una prima “ipotesi” di proposta (in corso di formalizzazione) per un partenariato pubblico privato sull'impianto di Viale delle Olimpiadi;

-che permangono le incertezze registrate nel 2022 circa l'andamento dell'inflazione, il caro prezzi di materiali ed utenze, l'andamento della domanda

-che risulta di primaria importanza per l'Amministrazione garantire comunque e senza interruzioni la gestione dell'impianto

-che pur nelle difficoltà di questi ultimi due anni la società ha gestito l'impianto nel rispetto del contratto di servizio sottoscritto e nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

TENUTO CONTO che il clima incerto sopra rappresentato rende opportuna una ultima proroga del contratto per il tempo strettamente necessario ad avviare una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

RILEVATO che nella seduta del 07-12-2022 il Consiglio di amministrazione di Aquatempa ha chiesto ed accertato la disponibilità della società in house ad un ulteriore periodo di gestione (fino al 30-06-2023, eventualmente prorogabile fino al 31-12-2023, fatta eccezione per il solo impianto di proprietà del Comune di San Gimignano);

DATO atto che la proroga viene disposta alle condizioni del contratto di servizio sottoscritto il 24/02/2020 come riviste – sul fronte economico - giusto piano economico di gestione trasmesso ai soci - dall'Amministratore – in data 12/09/2022 prot. num. 62626/22 (ovvero con un canone mensile loro di gestione pari ad euro 54.880,33);

DATO ATTO che i costi relativi alla gestione in oggetto per il trimestre 1° gennaio-31 marzo 2023 trovano copertura nel Bilancio 2022/2024, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 130 del 30/12/2021, esecutiva, e successive variazioni, esecutive, al capitolo di uscita 706001 destinato alla piscina comunale che prevede uno stanziamento di € 362.761,00;

EVIDENZIATO

-che il Comune di Empoli – al pari degli altri soci – provvederà a riscontrare nel mese di marzo l'andamento dei costi e dei ricavi di gestione

-che verrà, in tale occasione, verificato l'allineamento o il disallineamento del canone di gestione (euro 54.880,00) ai costi e ricavi effettivi di gestione;

-che il riscontro consentirà di determinare l'effettiva durata dell'affidamento che si protrarrà – in ogni caso – fino all'esaurimento delle risorse disponibili sul Bilancio 2023;

RICHIAMATA la vigente normativa sugli affidamenti in house e le Linee guida dell'Anac in materia;

DATO ATTO che

-Aquatempa è una Società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del TUSP (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con D.leg.vo 127/2016 e modificato con D.leg.vo 100/2017), che svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h), del TUSP, nell'ambito territoriale della collettività amministrata dal Comune di Empoli;

-la Società svolge un servizio di interesse generale, provvedendo alla gestione delle piscine dei Comuni soci;

-la Società è tenuta ad adattare alle disposizioni del TUSP il proprio assetto organizzativo, al fine di conservare la qualificazione giuridica di società "in house", affidataria diretta del servizio, consentendo ai soci pubblici di continuare ad esercitare il controllo analogo congiunto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;

- in data 31/12/2018 lo Statuto della società Aquatempa è stato adeguato alle previsioni del TULP;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- il Comune di Empoli ha adottato, con proprio provvedimento, il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni previsto all'art 20 del TUSP nel quale devono essere verificate le condizioni che giustificano la permanenza ("mantenimento") della partecipazione del Comune al capitale sociale della Società;

-la permanenza della partecipazione è il presupposto indispensabile affinché si realizzino le condizioni previste all'art 5 e 192 del Codice dei contratti (D.leg.vo 50/2016) per poter procedere all'affidamento in house del servizio di gestione della piscina intercomunale;

-l'art. 2 del TFUE riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni. In tal modo viene affermata l'equiordinazione dei tre modelli:

- autoproduzione (*in house*);
- cooperazione tra amministrazioni;
- esternalizzazione (gare)

-le società in house hanno solo la forma esteriore di società ma costituiscono in realtà articolazioni in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promanano e non sono soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Vanno in ogni caso rispettati i principi fondamentali del Trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, imparzialità e libera concorrenza in libero mercato ma, come detto, l'in-house providing non costituisce un etero affidamento ma un sistema di autorganizzazione della pubblica amministrazione, come tale privo del necessario presupposto della terzietà del soggetto affidatario del servizio;

-anche il Consiglio di Stato ha chiarito, in più occasioni, che il modello in house realizza una autogestione del pubblico servizio da parte della p.a. e non costituisce un modello eccezionale, bensì ordinario; l'in-house non è altro che una modalità di applicazione del generale principio dell'autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera amministrazione. Rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione decidere se fare ricorso al mercato concorrenziale, oppure utilizzare le proprie risorse;

-se è vero che l'in house non è altro che una modalità di applicazione del generale principio dell'autoproduzione, a sua volta conseguenza del principio di libera amministrazione, è anche vero che, invece, va effettuata rigorosamente, senza interpretazioni analogiche, la verifica della sussistenza reale dei requisiti e presupposti dell'in house, tra i quali quelli previsti dall'art 192 del Codice dei contratti pubblici in relazione alla motivazione;

RICHIAMATI:

-i principi di imparzialità e di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost. e dell'obbligo di motivazione dell'atto in base all'art. 3, L. 241/1990;

-il D.Lgs n. 175/2016 "*Testo Unico delle Partecipate*" (TUSP) ed il D.Lgs. n. 100/2017 "*Correttivo al Testo Unico delle Partecipate*";



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

-le Direttive appalti e concessioni del 2014 ed in particolare l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/ UE – per il settore appalti, l'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE – concessioni – e l'articolo 28 della direttiva 2014/25/UE – settori speciali – con cui è stato normato puntualmente l'istituto dell'in-house, prevedendo, con disposizioni identiche, alcune rilevanti novità rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea;

-il Codice degli appalti e delle concessioni, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che ha recepito la regolamentazione della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, ed in particolare gli artt. 5 e 192;

- il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 di cui all'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, adottato con deliberazione del C.C. n. 122 del 30/12/2021;

RILEVATO che:

- la Società Aquatempra è attualmente partecipata dal Comune di Empoli per una quota pari al 16,67 % del capitale sociale e rispetta i vincoli di scopo e di attività previsti dal TUSP ai fini dell'ammissibilità delle partecipazioni pubbliche;

-la Società Aquatempra ha tuttora i requisiti per essere qualificata come Società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del TUSP (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con D.leg.vo 127/2016 e modificato con D.leg.vo 100/2017);

VISTI:

D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 (Tuel) ed in particolare:

l'art. 42 in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;

l'art. 239 in relazione alle funzioni dell'Organo di revisione;

il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

PRESO ATTO degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale nella seduta del 21/12/2022;

ACQUISITO il parere dei Revisori dei Conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 30/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e le successive variazioni, esecutive;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Servizi alla persona, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, dal Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori:

Presenti	20
Favorevoli	14
Contrari	6 (Poggianti, Di Rosa, Picchielli, Cioni B., Masi, Baldi)
Astenuti	0

Delibera

- Di approvare quanto espresso in premessa che costituisce il presupposto e la motivazione della presente deliberazione;

- Di esprimere, pertanto, indirizzo positivo in merito all'affidamento in proroga alla società Aquatempra della gestione della piscina comunale di proprietà del Comune di Empoli in regime di in house providing ad Aquatempra con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

La proroga è retta dalle seguenti condizioni

- i. richiamo integrale del contratto di servizio sottoscritto in data 24/02/2020 per la parte afferente i servizi e le condizioni di gestione :
- ii. canone mensile lordo di gestione euro 54.880,33;
- iii. durata della proroga da calcolarsi in base all'effettivo andamento dei costi e ricavi e comunque al massimo fino all'esaurimento delle risorse stanziare in bilancio di euro (capitolo di uscita 706001) di euro 362.761,00;

- Di dare mandato agli uffici di procedere con gli atti tecnici necessari all'impegno e all'esecutività di detta proroga;

- Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi il Consiglio comunale

In ragione dell'urgenza derivante dalla necessità garantire la continuità del servizio in oggetto in scadenza alla data del 31/12/2022

Con successiva votazione e con voti

Presenti	20
Favorevoli	16
Contrari	4 (Poggianti, Di Rosa, Picchielli, Baldi)
Astenuti	0

legalmente resi dai consiglieri presenti e votanti, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

